



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Formazione
Area III - Pianificazione e Controllo

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VVF

Visto l'articolo 19 della Legge n° 850 del 27/12/1973 che individua la patente inerente alla specializzazione professionale acquisita.

Visto l'articolo 2 della Legge n° 690 del 13/5/1940 che determina i compiti e le dotazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per fronteggiare e prevenire gli incendi a bordo delle navi.

Visto Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, artt. 2 e, 24 e 26

Visto D.P.R. 300/2005, art 4 lettera e.

Ritenuta la necessità di dare attuazione al contenuto del citato articolo 19 della legge 850 del 27/12/1973.

DECRETA

1. E' approvato l'annesso Regolamento recante la disciplina per il rilascio, il rinnovo, nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista navale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
(PINI)

SP

REGOLAMENTO

“Regolamento recante la disciplina per il rilascio, il rinnovo, nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista navale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

1. BREVETTI

Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco addetto alla condotta ed alla manutenzione di unità navali antincendio e motobarche pompa in dotazione al CNVVF, come previsto dalla legge n.850 del 27.12.73, deve essere in possesso di un titolo denominato **“Brevetto di Specialista Navale di Coperta”** e **“Brevetto di Specialista Navale di Macchina”**.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede direttamente al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dei Brevetti Navali del CNVVF nonché alla adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti nei punti successivi.

Vengono istituiti i modelli dei brevetti Navali ed i relativi distintivi come riportati negli allegati A, B, D del presente regolamento.

2. NORME E DEFINIZIONI**2.1. Riferimenti Normativi**

I Brevetti navali indicati in premessa, individuano, la *“Patente inerente alla specializzazione professionale conseguita”* contemplata dall'Art 19 della Legge n° 850 del 27/12/1973.

Tale brevetto, previo conseguimento delle necessarie specifiche abilitazioni navali, abilita alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi e deve essere considerata altresì come titolo di specializzazione e di qualificazione professionale previsto dall'Art. 2 della Legge 13 maggio 1940, n. 690.

Devono considerarsi altresì inderogabili le ulteriori specifiche disposizioni contenute nei seguenti riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, artt.2 e, 24 e 26

D.P.R. 300/2005, art 4 lettera e.

2.2. Definizione e limiti

Il **“Brevetto di Specialista Navale di Coperta”** consente la condotta di tutte le unità nautiche del CNVVF senza limiti riguardo le caratteristiche e la destinazione delle unità e, previa acquisizione delle specifiche abilitazioni, anche il comando delle stesse.

Il **“Brevetto di Specialista Navale di Macchina”** consente la condotta e la manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo installati su tutte le unità navali VVF e, previa acquisizione delle specifiche abilitazioni, anche la direzione degli stessi.

I suddetti brevetti hanno una validità quinquennale dal rilascio o rinnovo, salvo diversa valutazione di carattere psicofisica

2.3. Abilitazioni**2.3.1. Abilitazioni previste per il personale Specialista Navale di Coperta**

- Comandante costiero per unità navali con dislocamento inferiore a 100 tonnellate;

1

- Comandante costiero per unità navali senza limiti di dislocamento;
- Comandante di altura;
- Istruttore Navale;

Il "Comandante costiero di unità con dislocamento inferiore a 100 tonnellate" è abilitato al comando delle unità navali VV.F. aventi dislocamento inferiore a 100 tonnellate per la navigazione che si svolge entro 20 miglia dalla costa.

Il "Comandante costiero di unità navali senza limiti di dislocamento" è abilitato al comando di tutte le unità navali VV.F. per la navigazione che si svolge entro 20 miglia dalla costa.

Il "Comandante di altura" è abilitato al comando delle unità navali VV.F., di cui possiede la specifica abilitazione costiera, per la navigazione che si svolge senza limiti di distanza dalla costa.

L'"Istruttore Navale" è abilitato all'attività di formazione e speciale addestramento come previsto dall'Art. 2 della LEGGE 13 maggio 1940 n. 690.

2.3.2. Abilitazioni previste per il personale Specialista Navale di Macchina

- Direttore di macchina
- Istruttore Navale

Il "Direttore di macchina" assume la direzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo installati sulle unità navali VV.F.

L'"Istruttore Navale" è abilitato alla attività di formazione e speciale addestramento come previsto dall'Art. 2 della LEGGE 13 maggio 1940 n. 690.

2.3.3. Conseguimento delle abilitazioni

Le abilitazioni vengono conseguite al termine di un periodo di affiancamento e/o corso, con modalità e programmi definiti dalla Direzione Centrale per la Formazione di concerto con la Direzione Centrale per l'Emergenza.

L'annotazione della abilitazione conseguita è vidimata sul brevetto dalla Direzione Centrale per la Formazione Area Pianificazione e Controllo.

3. PROCEDURE DI RILASCIO DEL BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE

3.1. Rilascio del Brevetto di Specialista Navale al personale del CNVVF

Il "Brevetto di Specialista Navale di Coperta" e il "Brevetto di Specialista Navale di Macchina" vengono rilasciati al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al termine dei relativi corsi di specializzazione di base e previo superamento di un esame finale a carattere teorico pratico.

I programmi dei corsi vengono definiti dalla Direzione Centrale per la Formazione di concerto con la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico. I corsi saranno tenuti, presso le strutture VV.F. da personale del CNVVF in possesso di specifiche professionalità e/o titoli ed eventualmente, da personale esterno qualificato. Gli stessi potranno essere svolti anche presso altre amministrazioni dello stato, enti pubblici o enti morali come previsto dall'Art. 19 della Legge n° 850/73.

3.2. Ammissione ai corsi

L'ammissione ai corsi per il conseguimento dei Brevetti Navali di cui al punto 3.1 ha luogo mediante selezione per titoli e/o prove.

Possono partecipare alla selezione gli appartenenti ai ruoli dei Vigili del Fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e dei direttivi, che risultino in possesso dei requisiti che saranno definiti da apposito provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione.

Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione saranno anch'essi definiti dal Direttore Centrale per la Formazione di concerto con il Direttore Centrale per l'Emergenza con apposito provvedimento.

3.3. Accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici per l'accesso ai corsi

L'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici, di cui all'Allegato E, per l'accesso ai corsi per il conseguimento del Brevetto di Specialista Navale viene effettuato dai medici che svolgono servizio presso l'area VIII della Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.

3.4. Esami

Al termine dei corsi di specializzazione di base gli allievi devono sostenere un esame teorico ed una prova pratica ai fini della valutazione delle capacità tecnico professionali acquisite e all'accertamento delle idoneità ad assolvere le funzioni specifiche.

3.5. Commissione esaminatrice

E' istituita una commissione esaminatrice nominata dal Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco composta da:

- Direttore Centrale per la Formazione o suo delegato, che la presiede
- Dirigente dell'Area IV della D.C.E.S.T. o suo delegato
- Dirigente del Comando Provinciale VVF sede di svolgimento del corso o suo delegato
- 2 Istruttori Navali.

Tale commissione può essere integrata da un Ufficiale della Marina Militare o della Capitaneria di Porto, anche ai fini dell'applicazione del Decreto MITT 29/7/08 n° 146, art 32.

3.6. Competenze

Per gli adempimenti del presente regolamento è preposta la Direzione Centrale per la Formazione Area Pianificazione e Controllo.

4. VALIDITÀ DEL BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE

4.1. Rinnovi

I brevetti di Specialista Navale sono rinnovati secondo la periodicità indicata al punto 2.2 dal Direttore Regionale competente per territorio, previa visita medica di cui al successivo punto.

4.2. Visite mediche periodiche

Le visite mediche per il rinnovo del "Brevetto di Specialista Navale di Coperta" e del "Brevetto di Specialista Navale di Macchina" vengono svolte, secondo la tabella E riportata in allegato, da dottori del ruolo dei direttivi e dirigenti medici del CNVVF o da medici degli enti convenzionati.

3

4.3. Sospensione del brevetto

Il brevetto navale viene sospeso, in via cautelativa, nel caso in cui, durante l'attività nautica, vengano causati danni gravi a persone o cose ovvero nel caso in cui si ravvisino gli estremi per una successiva revoca dello stesso.

Il brevetto navale viene sospeso inoltre nel caso in cui non persistano temporaneamente i requisiti psico-fisici dello specialista.

Il brevetto navale viene sospeso per mancato svolgimento delle mansioni di specialista navale per periodi continuativi superiori ai 6 mesi.

Il brevetto navale viene sospeso infine quando, a seguito di segnalazione della Capitaneria di Porto o altri enti dello Stato, vengano riscontrate gravi violazioni del codice della navigazione.

Il provvedimento di sospensione è disposto di diritto dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, che dovrà darne comunicazione alla Direzione Centrale per la Formazione Area III e alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico Area IV per gli eventuali provvedimenti di competenza, e comporta la non fruibilità dello stesso brevetto ciò anche per l'applicazione di quanto previsto nella circolare dell'Ufficio del Dirigente Generale Capo del CNVVF n° 1427/13701 del 28.06.2007.

4.4. Reintegro

Il provvedimento di reintegro è disposto dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, che dovrà darne comunicazione alla Direzione Centrale per la Formazione Area III e alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico Area IV per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Lo specialista in possesso di Brevetto, sospeso per motivi sanitari per un periodo superiore a 3 mesi, dovrà essere sottoposto a visita medica per l'accertamento del mantenimento dei requisiti psicofisici da un Medico del CNVVF che svolge servizio presso l'Area VIII della DCEST.

Lo specialista che, per qualsiasi ragione, non abbia esercitato le funzioni previste dal brevetto per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi viene considerato "non addestrato".

Il reintegro dello specialista "non addestrato" comporta un periodo di aggiornamento e affiancamento da effettuarsi presso il distaccamento portuale, con programma definito dalla Direzione Centrale per la Formazione di concerto con la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.

4.5. Revoca del brevetto

Il brevetto è revocato di diritto nel caso in cui il dipendente cessi dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

Il brevetto è revocato di diritto nel caso di sospensione continuativa dello stesso per un periodo superiore a 3 anni.

Il brevetto è revocato di diritto quando l'organo preposto alla valutazione psico-fisica, accerti che lo specialista non sia più in possesso dei prescritti requisiti.

La revoca del brevetto può anche essere attuata quando, a seguito di procedimento giudiziario avviato per fatti inerenti l'attività d'istituto, emerga colpa grave o dolo da parte dell'interessato.

La revoca può essere attuata inoltre quando, su proposta del Dirigente dell'Ufficio di appartenenza del dipendente, vengano riscontrate violazioni del codice della navigazione di particolare gravità.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione.

4.6. Distruzione e duplicato del brevetto

Il duplicato del brevetto di specialista navale viene rilasciato per motivi di deterioramento, smarrimento e furto.

Il provvedimento di distruzione del brevetto a causa di deterioramento o revoca è disposto dal Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione.

4.7. Libretto personale di Navigazione VVF

La Direzione Centrale per la Formazione - Area Pianificazione e Controllo rilascia al personale in possesso di Brevetto di Specialista Navale il libretto personale di navigazione VVF sul quale vengono annotati, a cura degli interessati, i dati inerenti le navigazioni effettuate. Tali dati devono essere sottoposti a visto di convalida da parte del Comandante Provinciale VVF o da suo delegato.

I modelli del libretto personale di navigazione sono riportati in allegato al presente regolamento.

4.8. Controversie

Avverso i provvedimenti di sospensione e di revoca del brevetto di specialista navale è ammessa opposizione al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco decide nei sessanta giorni successivi.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di "Padrone di Barca abilitato al comando di unità navali per la navigazione costiera" verrà rilasciato il "Brevetto Navale di Coperta con l'abilitazione al comando costiero per unità navali senza limiti di dislocamento".

Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di "Comandante d'altura" verrà rilasciato il "Brevetto Navale di Coperta con l'abilitazione al comando costiero per unità navali senza limiti di dislocamento e abilitazione al comando d'altura".

Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di "Motorista Navale abilitato alla condotta di motori con potenza non superiore a 400 hp" verrà rilasciato il "Brevetto Navale di macchina con l'abilitazione alla direzione di macchina".

Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di "Motorista Navale abilitato alla condotta di motori con potenza non superiore a 1000 hp" verrà rilasciato il "Brevetto Navale di Macchina con abilitazione alla direzione di macchina".

Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di "Padrone di Barca e Motorista Navale" verrà rilasciato sia il "Brevetto Navale di Coperta con l'abilitazione al comando costiero per unità navali senza limiti di dislocamento" sia il "Brevetto Navale di Macchina con abilitazione alla direzione di macchina".

Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di "Comandante d'Altura e Motorista Navale" verrà rilasciato sia il "Brevetto Navale di Coperta con l'abilitazione al comando costiero per unità

navali senza limiti di dislocamento e abilitazione al comando d'altura" sia il "Brevetto Navale di Macchina con abilitazione alla direzione di macchina".

Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta iscritto nell'albo degli istruttori navali verrà annotata sul brevetto l'abilitazione di istruttore.

6. ALLEGATI

Gli allegati A, B, C, D, E sono parte integrante del presente regolamento.

A B3

6
p p p


ALLEGATO A


Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE
DI COPERTA

N° 000000



COPIA DI LAVORO



**BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE
DI COPERTA**

Rilasciato al

.....

FIRMA DEL TITOLARE

.....

- 2 -



Ministero dell'Interno
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il titolare del presente Brevetto Navale di Coperta è autorizzato alla condotta delle unità nautiche del CNVVF e, previa acquisizione delle specifiche abilitazioni, anche al comando delle stesse.

Il



.....

- 3 -

GENERALITA'

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data nascita

- 4 -

ABILITAZIONI

Comandante costiero per unità navali di dislocamento inferiore a 100 tonnellate.

Il
Timbro e Firma

Comandante costiero per unità navali senza limiti di dislocamento.

Il
Timbro e Firma

Comandante d'altura

Il
Timbro e Firma

Istruttore navale

Il
Timbro e Firma

- 5 -

COPIA DI LAVORO

QUALIFICAZIONI NAUTICHE

Sopravvivenza e

Salvataggio

Il _____

timbro firma

PSSR

Il _____

timbro firma

Antincendio Navale

Il _____

timbro firma

GMDSS

Il _____

Timbro firma

- 6 -

QUALIFICAZIONI NAUTICHE

Radar

Il _____

timbro firma

Radar ARPA

Il _____

timbro firma

Il _____

timbro firma

Il _____

Timbro firma

- 7 -

QUALIFICAZIONI NAUTICHE

.....
 il
 timbro firma

.....
 il
 timbro firma

.....
 il
 timbro firma

- 8 -

OSSERVAZIONI
 (Limitazioni, sospensione, reintegro, revoca)

.....

- 9 -

RINNOVI PERIODICI			
DATA DELLA			FIRMA E TIMBRO AUTORITA' COMPETENTE
VISITA MEDICA	RINNOVO	SCADENZA	

- 10 -

RINNOVI PERIODICI			
DATA DELLA			FIRMA E TIMBRO AUTORITA' COMPETENTE
VISITA MEDICA	RINNOVO	SCADENZA	

- 11 -


ALLEGATO B


Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE
DI MACCHINA

N° 000000



COPIA DI LAVORO



**BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE
DI MACCHINA**

Rilasciato al

.....

FIRMA DEL TITOLARE

.....


- 2 -

Ministero dell'Industria
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE



Il titolare del presente brevetto navale di Macchina è autorizzato alla condotta di motori endotermici installati sulle unità navali del CNVVF e, previa acquisizione delle specifiche abilitazioni, anche la direzione degli stessi

Il



.....

- 3 -

COPIA DI LAVORO

GENERALITA'

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data nascita

- 4 -

ABILITAZIONI

Direttore di macchina su mezzi nautici con apparato motore principale senza limiti di potenza

.....

Timbro e Firma

Istruttore navale

.....

Timbro e Firma

- 5 -

QUALIFICAZIONI NAUTICHE

Sopravvivenza e
salvataggio

Il
timbro firma

PSSR

Il
timbro firma

Antincendio Navale

Il
timbro firma

Il
timbro firma

QUALIFICAZIONI NAUTICHE

Il
timbro firma

Il
timbro firma

Il
timbro firma

Il
timbro firma

COPIA DI LAVORO

RINNOVI PERIODICI			
DATA DELLA			FIRMA E TIMBRO AUTORITA' COMPETENTE
VISITA MEDICA	RINNOVO	SCADENZA	

- 10 -

RINNOVI PERIODICI			
DATA DELLA			FIRMA E TIMBRO AUTORITA' COMPETENTE
VISITA MEDICA	RINNOVO	SCADENZA	

- 11 -

ALLEGATO C



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Formazione

LIBRETTO PERSONALE DI NAVIGAZIONE VVF

COPIA DI LAVORO

Libretto personale di Navigazione VF

Foto



Rilasciata al

Nato a Il

Titolare del Brevetto Navale di n°

..... Il



COPIA DI LAVORO

COPIA DI LAVORO

libretto iniziato il

e ultimato il

ore di navigazione risultanti dai libretti precedenti

ore di navigazione risultante dal presente libretto

Il



ALLEGATO D



Doppio Brevetto



Brevetto di coperta



Brevetto di Macchina

ALLEGATO E

REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE

REQUISITI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE
<p style="text-align: center;"><u>VISUS naturale</u></p> <p>14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore con esclusione di lenti.</p>
<p style="text-align: center;"><u>VISUS corretto</u></p> <p>14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative, di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie con esclusione di lenti a contatto.</p>
<p style="text-align: center;"><u>UDITO</u></p> <p>Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.</p>
<p style="text-align: center;"><u>SENSO CROMATICO</u></p> <p>Normale</p>
<p style="text-align: center;"><u>SENSO STEREOSCOPICO</u></p> <p>Normale</p>
<p style="text-align: center;"><u>VISIONE CREPUSCOLARE,</u> <u>SENSIBILITÀ ALL'ABBAGLIAMENTO, SENSIBILITÀ AL CONTRASTO</u></p> <p>Normali</p>
<p style="text-align: center;"><u>CAMPO VISIVO</u></p> <p>Normale</p>
<p style="text-align: center;"><u>TEMPI DI REAZIONE</u></p> <p>Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, almeno nei limiti del 4° decile</p>